

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

c.a.

del Responsabile dell'ufficio e del procedimento
Dott. Gabriele Costantini

e p.c.

ARTA - Distretto Provinciale Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Atri, 19/10/23

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.L.gs 152/2006 per la "Realizzazione ed esercizio di un impianto di coincenerimento con recupero energetico (Operazione di Recupero R1) di rifiuti speciali non pericolosi" - Frazione Casoli, Contrada Stracca, Zona Industriale del Comune di Atri (TE) Impresa NDT Energy.
– **Precisazioni in vista della conferenza di servizi del 24 ottobre 2023.**

Spettabili Amministrazioni,

al termine della riunione del **6 settembre u.s.**, i lavori della conferenza dei servizi sono stati rinviati per consentire taluni adempimenti documentali e la Società ha puntualmente adempiuto alle richieste formulate. Il Comune di Atri, nelle more del procedimento, ha approvato e prodotto agli atti una Delibera di Giunta Comunale prot. n. 183 del **13 settembre 2023**, recante approvazione "*ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e ss. mm.e ii. [de] la nuova delimitazione del Centro Abitato denominato Stracca, lungo la strada comunale via dei Mulini nel tratto indicato nella cartografia allegata al [medesimo] provvedimento*".

Si tratta di un'iniziativa manifestamente diretta ad ostacolare - abusando dei poteri che il Codice della Strada conferisce alle Amministrazioni Municipali – il rilascio dell'autorizzazione al progetto: la Giunta Comunale infatti, erroneamente assumendo che l'impianto di cui si tratta sia tenuto a rispettare la distanza di 500 mt dai centri abitati, ha approvato una delimitazione il più possibile vicina alla sua localizzazione, nell'intento in tal modo di boicottarla.

Si tratta tuttavia di una iniziativa, come di seguito esposto, del tutto inutile e ininfluente.

Infatti, come correttamente rilevato da ARTA, nel corso dell'ultima seduta della conferenza di servizi, *“ai fini della definizione dei limiti da rispettare”* è importante stabilire *“in quale fattispecie giuridica ricada l'impianto ai sensi dell'art. 273-ter [d.lgs. 152/2006] (incenerimento o coincenerimento)”*.

Il rilievo coglie nel segno, in quanto per gli impianti di coincenerimento (B2), il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) *non* dispone affatto che siano rispettate le distanze minime dai centri abitati, previste invece per i soli inceneritori.

Si vedano al riguardo le previsioni del Piano in tema di *“Tutela della popolazione dalle molestie”* e di *“Distanza da centri e nuclei abitati”* (pag. 491 e ss.), che per completezza riportiamo di seguito per esteso.

Tutela della popolazione dalle molestie

Distanza da centri e nuclei abitati ¹⁹

L'ubicazione degli impianti deve essere determinata tenendo conto della compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche.

Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano delle distanze di tutela integrale dai centri abitati, così come definiti dal codice della strada²⁰, per i seguenti impianti tra quelli elencati nella Tabella 18.2-1.

In particolare si determina una fascia di rispetto specifica per le discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto ai sensi della Legge regionale 02 agosto 2010, n. 36: *“Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto”*

¹⁹ Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto.

²⁰ Come definito dal codice della strada d.lgs. 285/1992 e smi : delimitazione del C.A. a cura del Comune: insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada).

Tabella 18.6-1: Distanze dai centri abitati

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Fascia
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	100 m ²¹
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		<ul style="list-style-type: none"> • 500 m se gestisce rifiuti putrescibili; • 200 m se gestisce rifiuti non putrescibili; • 500 m se smaltisce rifiuti contenenti amianto²²
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		1.000 m
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3	500 m ²³
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM;	R3	500 m
		C2	Impianti di compostaggio ACV		
		C3	Condizionamento fanghi		
		C4	Digestione anaerobica		
		C5	Produzione fertilizzanti		
		C6	Altri processi di recupero materie prime		
		C7	Trattamento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato	D8	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico - Separazione secco umido	D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico - Trattamento rifiuti acquosi	D8	
D	Trattamento e recupero inerti	D10	Recupero Secchi - recupero inerti	R5	100 m

Rimane inteso che le distanze sopra fornite sono da considerarsi "distanze minime" e qualora, in fase di analisi, si dimostrasse che per garantire la tutela della salute pubblica fosse necessario applicare una distanza superiore dai centri abitati, l'Ente che autorizza può ampliare dette fasce di tutela.

Inoltre, per gli impianti non riportati nella precedente tabella ma elencati nella Tabella 18.2-1 nelle categorie D ed E, si prevede comunque un livello di penalizzazione in relazione alle distanze da applicarsi rispetto ai centri abitati che devono essere funzione della tipologia di attività e di rifiuti gestiti. In ogni caso le stesse devono essere determinate nei limiti delle

²¹ L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento a piano campagna e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

²² Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direzione dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

²³ Si ritiene tale distanza quella che può garantire la tutela della popolazione e al tempo stesso la possibilità di sfruttare l'impianto per il teleriscaldamento. Inoltre è possibile che tale distanza aumenti in seguito alle risultanze delle analisi sitospecifiche. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06.

REGIONE ABRUZZO

norme di salvaguardia introdotte per le industrie insalubri; rimane inteso che è preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Si applica agli impianti come elencati in Tabella 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale
Penalizzante	ATTENZIONE Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito-specifico e in relazione alla tipologia di impianto	Si applica agli impianti NON elencati in Tabella 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

[..]

Si riproduce, per completezza, anche la Tabella 18.2-1, richiamata a pag. 491 del PRGR.

REGIONE ABRUZZO

Tabella 18.2-1: Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo	Operazione	Note
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi	
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi	
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	Ricadono in questa categoria le operazioni R3 riguardanti la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.
		B2	Coincenerimento	si intende "un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio" (D. lgs. 133/05, art. 2, c.1, lett. e)) diverso dal recupero di biogas da digestione anaerobica o da discarica. Sono escluse le attività R1 che non siano attività prevalente come descritto nelle deroghe successive.
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM;	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii.
		C2	Impianti di compostaggio ACV	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. aventi potenzialità > 10 t/g
		C3	Condizionamento fanghi	Impianti che trattano i fanghi e eventualmente li stoccano per un successivo spandimento sul suolo agricolo
		C4	Digestione anaerobica	Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti putrescibili con produzione di biogas e digestato
		C5	Produzione fertilizzanti	produzione di fertilizzanti di cui al D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. a partire da rifiuti
		C6	Altri processi di recupero materie prime	Processi di recupero materia a partire da matrici putrescibile
		C7	Trattamento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico - Separazione secco umido	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	

Come è agevole notare, gli impianti di *coincenerimento*, a differenza degli impianti di *incenerimento*, non figurano nell'elenco degli impianti di cui alla tabella 18.6-1, per i quali è prevista una tutela integrale specifica. Si tratta, del resto, di una scelta ponderata, e tutt'altro che isolata nel panorama della pianificazione di settore (si veda, ad esempio, il PRGR della Regione Lombardia), giustificata, tra l'altro, dalla riconosciuta *"necessità di dare la priorità alla prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto allo smaltimento"* (così, espressamente, *"l'Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti agli obiettivi conseguenti al recepimento delle direttive UE "economia circolare" (D.Lgs.116, 118, 119, 121/2020)"*, adottato nell'ottobre 2021: cfr. pag. 7 di 245).

Il che non equivale a sostenere – sia ben inteso – che, in riferimento agli impianti di coincenerimento, l'ordinamento non contempli misure di tutela: come ha provveduto a chiarire la giurisprudenza *"la tutela igienico-sanitaria ammette, invece, forme equivalenti di protezione rispetto a quella data dalla distanza (quali, ad esempio, l'utilizzo di accorgimenti tecnologici e barriere naturali o artificiali), il che consente di garantire, ove possibile, il bilanciamento degli interessi contrapposti"* (cfr. Tar Marche, sez. I, sentenza 15 aprile 2016, n. 259).

Nella fattispecie non è dubbio che l'impianto di NDT Energy a) sia un impianto di coincenerimento e b) rispetti i limiti emissivi previsti dalla legge, come dimostrano le considerazioni che seguono.

Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 237-ter lettera c), Parte IV, Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. definisce un *"impianto di coincenerimento"* come

*"qualsiasi unità tecnica, fissa, o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, ((le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi)), i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. **Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b)¹; ...omissis....***

¹ L'art. 237-ter del d.lgs. 152/2006 è stato introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*. Analoga definizione era presente nel d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, recante *"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"* (abrogato dallo stesso d.lgs. n. 46/2014), che distingueva in questo modo tra impianti di

L'impianto che NDT energy S.r.l. intende realizzare ricade nella definizione di "coinceneritore" perché la sua funzione principale consiste nella produzione di energia e utilizza rifiuti come combustibile.

L'impianto è costituito da una caldaia prodotta dalla BINDER Energietechnik Ges.m.b.H., progettata in origine per la combustione di biomassa e adattata nel caso specifico per l'utilizzo di rifiuti che hanno caratteristiche simili alla biomassa².

Il **coincenerimento dei rifiuti** avviene in una caldaia attrezzata con due diversi sistemi di alimentazione dei rifiuti, in grado di assicurare la combustione completa delle due diverse tipologie di rifiuti³ (cfr. Paragrafo 4.2 della Relazione Tecnica Generale).

Il recupero termico del calore prodotto dalla combustione dei rifiuti prodotti dalle attività della NEODECORTECH S.p.A. avviene nel fascio tubiero dello scambiatore ad olio diatermico posto all'uscita della camera di combustione (cfr. Paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica Generale).

I fumi della combustione lambiscono i tubi concentrici del fascio tubiero scaldando l'olio diatermico che mediante una PIPE LINE viene trasferito al circuito interno dell'olio che dalla NDT energy S.r.l. arriva alla NEODECORTECH S.p.A. e che viene utilizzato per soddisfare il fabbisogno energetico

incenerimento (art. 2, lett. d) e coincenerimento (art. 2, lett. e): "i primi sono destinati al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, i secondi invece hanno la funzione di produrre energia ed utilizzano i rifiuti come combustibile normale o accessorio; se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)". Nella vigenza di queste previsioni (d.lgs. 133/2005), il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, tra le altre cose, che *"La differenza tra i due tipi di impianti, quello di smaltimento o trattamento di rifiuti a mezzo incenerimento e quello di utilizzo dei rifiuti al fine di produrre energia rinnovabile, o di coincenerimento, è sostanziale, anche se non di immediata percezione e richiede una valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione delle modalità operative alla stregua della disciplina vigente"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6143 del 22 giugno 2023, che richiama Consiglio di Stato, sentenze della Sez. V n. 1541 del 31 marzo 2014 e n. 5299 del 17 ottobre 2012).

² Nello specifico, come descritto nel Paragrafo 4 della Relazione Tecnica Generale "DESCRIZIONE DEL CICLO DI RECUPERO", i materiali che costituiranno l'alimentazione dell'impianto di coincenerimento saranno costituiti dagli scarti di lavorazione di laminato CPL, ottenuto mediante accoppiamento di carte impregnate, unitamente alle polveri di carteggiatura dei pannelli in laminato CPL, provenienti dall'impianto produttivo adiacente di proprietà NEODECORTECH S.p.A.

Con riferimento all'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), gli scarti sopra richiamati sono classificabili univocamente con il codice 03 03 99 "Rifiuti non specificati altrimenti", in quanto rifiuti non pericolosi (cfr. rapporti di prova in Allegato 3) inquadrabili nel capitolo EER 03 03 dedicato ai "Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone". Per quanto riguarda la prima tipologia di materiale di scarto, come detto costituito da frammenti grossolani di laminato, esso verrà dapprima raccolto in appositi contenitori per poi essere prelevati e trasportati mediante carrello elevatore presso la vasca di carico interrata, posizionata all'interno della struttura realizzata per accogliere l'impianto, la quale funge anche da stoccaggio del materiale (attività di messa in riserva R13 degli scarti di laminati), ubicata subito a monte dell'impianto di co-incenerimento (cfr. Elab. 10-PRD4- Aree di stoccaggio rifiuti in ingresso e rifiuti prodotti).

Per quanto concerne, invece, il contenitore per polverino di carteggiatura posizionato all'esterno dell'impianto di coincenerimento, lo stesso viene riempito presso le linee di lavorazione della NEODECORTECH S.p.A direttamente dal sistema di aspirazione polveri (a valle del filtro a maniche) e periodicamente sostituito, con modalità vuoto per pieno (attività di messa in riserva R13 del polverino di carteggiatura).

³ Dalla vasca interrata di stoccaggio, gli scarti di laminati vengono movimentati, tramite un piano mobile ubicato sul fondo della vasca, verso la coclea di trasporto e carico alla camera di combustione.

Il polverino di carteggiatura viene invece prelevato dal silo di stoccaggio dedicato tramite un sistema di convogliamento pneumatico ed alimentato ad un bruciatore separato da quello destinato agli scarti di laminati.

I fumi prodotti dalla combustione vengono convogliati al sistema di trattamento appositamente predisposto mentre le ceneri vengono raccolte dal fondo del bruciatore, stoccate e in attesa di un periodico smaltimento.

degli impianti produttivi di quest'ultima in alternativa all'utilizzo del combustibile fossile (attualmente circa 550.000 mc di gas metano).

È in questa fase che si concretizza la modalità di recupero dei rifiuti, inquadrabile come "R1- Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" tra quelle elencate nell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. n°152/06 e s.m.i.

Il quadro emissivo

Come ampiamente descritto nella Relazione Tecnica di Progetto e nei chiarimenti inoltrati con precedenti note, la natura del rifiuto, i sistemi di abbattimento previsti e le prove effettuate presso il costruttore dell'impianto consentono di ritenere dimostrato il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Inoltre con lo Studio delle ricadute al Suolo degli inquinanti depositato dalla NDT energy agli atti della procedura, è stato verificato che neppure i limiti annuali sono superati.

Si allega alla presente il QRE sostitutivo di quello trasmesso con la Nota del 22/09/23, corredato da un riepilogo dei sistemi di abbattimento già indicati nella Relazione Tecnica di Progetto e dagli esiti delle indagini di approfondimento effettuate e trasmesse agli atti della procedura.

Riassumendo

In definitiva,

- il progetto ha ad oggetto un impianto di "coincenerimento",
- per il quale il PRGR non prevede alcuna distanza minima dai centri abitati;
- i sistemi di abbattimento previsti e le prove effettuate presso il costruttore dell'impianto consentono di ritenere dimostrato il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

In definitiva la recente perimetrazione di centro abitato approvata dal Comune è ininfluyente in seno all'istruttoria in corso; l'iniziativa costituisce un esempio grave di eccesso di potere per sviamento che la Società - per prudenza e scrupolo di completezza - provvederà comunque a contestare in sede giurisdizionale, unitamente alle norme del Piano regionale di gestione dei rifiuti, ove le stesse dovessero essere lette e interpretate come atte a imporre al nostro impianto un limite distanziale di 500 mt. dai centri abitati.

Lasciamo al RUP il compito di anticipare il presente contributo alle amministrazioni interessate.

Tanto dovevamo ai fini delle attività di Vostra spettanza.

Distinti saluti

- **Allegato 1: QRE**
- **Allegato 2: Riepilogo**

NDT energy S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Giancarlo Bellucci